

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2023
637/2023/R/IDR**

AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO OVVERO DI CIASCUNO DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO (ROTI), NONCHÉ MODIFICHE ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 586/2012/R/IDR E ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 655/2015/R/IDR (ROSII)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1278^a riunione del 28 dicembre 2023

VISTI:

- la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991 (di seguito: direttiva 91/271/CEE), concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la direttiva 2020/2184/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (di seguito: direttiva 2020/2184/UE);
- il regolamento (UE) 741/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (di seguito: regolamento (UE) 741/2020);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477, recante "Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche";
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672, recante "Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità";
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673, recante "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" (di seguito: COM(2012)673 final);
- la decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (di seguito: PNRR);

- la decisione (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (di seguito: decisione (UE) 2022/591);
- la proposta di direttiva COM(2022)541 final, recante "Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue (rifusione)" (di seguito: COM(2022)541);
- la risoluzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015, recante "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile" (di seguito: Agenda 2030);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza (di seguito: d.lgs. 152/2006);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle Funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001 n. 214" (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012);
- il decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350, avente ad oggetto le modalità e i criteri per la redazione e l'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (di seguito: decreto interministeriale 350/2022);
- il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n.18, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano" (di seguito: d.lgs. 18/2023);
- il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, come convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (di seguito: decreto legge 39/2023);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 586/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 586/2012/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante "Prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato";
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono", come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQSII);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR (di seguito: deliberazione 235/2020/R/IDR), recante “Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR (di seguito: deliberazione 609/2021/R/IDR), recante “Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, avente ad oggetto “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 639/2021/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante “Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente” (di seguito: deliberazione 2/2022/A);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2022, 183/2022/R/IDR, avente ad oggetto “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2018-2019. Risultati finali” (di seguito: deliberazione 183/2022/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2023, 64/2023/R/IDR, avente ad oggetto “Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”;
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2023, 399/2023/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione della tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud S.p.A. e riunificazione del medesimo con il procedimento volto alla definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4), di cui alla deliberazione dell’Autorità 64/2023/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2023, 440/2023/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’aggiornamento della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI)” (di seguito: deliberazione 440/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 477/2023/R/IDR, avente ad oggetto “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2020-2021. Risultati finali” (di seguito: deliberazione 477/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)” (di seguito: deliberazione 639/2023/R/IDR);
- la memoria dell’Autorità 20 marzo 2023, 106/2023/I/IDR avente ad oggetto “Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in merito agli

atti della Commissione Europea COM(2022)540 (Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) e COM(2022)541 (Trattamento delle acque reflue urbane)” (di seguito: memoria 106/2023/I/IDR);

- la memoria dell’Autorità 4 maggio 2023, 178/2023/I/IDR avente ad oggetto “Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in merito al disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche” (AS 660)” (di seguito: memoria 178/2023/I/IDR);
- il documento per la consultazione 3 ottobre 2023, 442/2023/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Inquadramento generale e linee d’intervento” (di seguito: documento per la consultazione 442/2023/R/IDR);
- il documento per la consultazione 21 novembre 2023, 541/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina sulla Regolazione della Qualità Tecnica del servizio idrico integrato. Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 541/2023/R/IDR);
- il documento per la consultazione 21 novembre 2023, 543/2023/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 543/2023/R/IDR);
- il “*Protocollo d’intesa ai sensi dell’articolo 13, comma 7 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol*”, sottoscritto il 24 febbraio 2023 tra l’Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano.

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 91/271/CEE, concernente la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali, contiene disposizioni in merito ai livelli di qualità dei sistemi di raccolta e di trattamento delle acque, nonché alla designazione di aree sensibili, a cui gli Stati membri erano tenuti ad adeguarsi (entro il 2005) ai fini della fornitura di sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane in determinate categorie di agglomerati;
- le criticità dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue ancora presenti sul territorio nazionale hanno determinato, a partire dal 2004, l’avvio, da parte della Commissione europea, di quattro procedure di infrazione (Cause C-251/17, C-85/13 e C-668/19 - oggetto di Sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – e il Parere motivato 2017/2181) relative alla violazione della direttiva sopracitata che ad oggi interessano, complessivamente, oltre 900 agglomerati relativi a poco più di 29 milioni di abitanti equivalenti;
- con la proposta legislativa relativa alla revisione della citata direttiva 91/271/CEE recata nella COM(2022)541, sono evidenziate tre serie principali di sfide rimanenti, che costituiscono la base da cui la Commissione ha sviluppato le proprie proposte di revisione: *i)* inquinamento residuo da fonti urbane, *ii)* allineamento insufficiente della

- direttiva agli obiettivi strategici del *Green Deal* dell'UE (diversi dalla riduzione dell'inquinamento), *iii*) livello di *governance* insufficiente e disomogeneo;
- nella direttiva 2000/60/CE, il legislatore europeo fonda l'istituzione di “un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque” innanzitutto sulla considerazione che “l'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale”;
 - nella Comunicazione COM(2012)673 final, la Commissione evidenzia che una tariffazione adeguata, stabilita in conformità della direttiva 2000/60/CE e basata sulla misurazione dei consumi e sul recupero dei costi, può favorire le tecnologie e le pratiche che consentono un uso efficiente delle acque;
 - la direttiva 2020/2184/UE, concernente la qualità dell'acqua destinata al consumo umano (che rifonda la precedente direttiva 98/83/CE), ha introdotto misure di valutazione del rischio nelle diverse fasi della filiera acquedottistica di erogazione dell'acqua potabile, rafforzando e omogeneizzando i criteri di redazione dello strumento del *Water Safety Plan*, e ha aggiornato i parametri sui quali devono essere condotte le verifiche sulla qualità dell'acqua, ampliandoli;
 - il regolamento (UE) 741/2020 reca prescrizioni minime che perseguono gli obiettivi principali dell'applicazione di un approccio uniforme a livello di unione per il riutilizzo irriguo delle acque reflue urbane depurate - a tutela della salute pubblica – e dell'applicazione di un indirizzo coordinato e trasparente alla circolazione dei prodotti alimentari coltivati con acque reflue recuperate;
 - la decisione (UE) 2022/591 stabilisce che “l'obiettivo prioritario a lungo termine dell'8° PAA [programma di azione per l'ambiente], da conseguire al più tardi entro il 2050, è che le persone vivano bene nel rispetto dei limiti del pianeta, all'interno di un'economia del benessere senza sprechi, in cui la crescita è rigenerativa, la neutralità climatica nell'Unione è stata raggiunta e le disuguaglianze sono state ridotte in misura significativa. Un ambiente sano è alla base del benessere di tutte le persone ed è un ambiente in cui la biodiversità è conservata e gli ecosistemi prosperano e la natura è protetta e ripristinata, conducendo a una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici, alle catastrofi meteorologiche e legate al clima, e ad altri rischi ambientali. L'Unione definisce le tappe per garantire prosperità alle generazioni presenti e future a livello mondiale in linea con la responsabilità intergenerazionale”;
 - l'8° PAA si articola in sei obiettivi tematici prioritari interconnessi per il periodo fino al 31 dicembre 2030, tra i quali l'obiettivo b) riporta: “fare costanti progressi nel rafforzamento e nell'integrazione della capacità di adattamento, anche sulla base degli approcci ecosistemici, nel consolidamento della resilienza nonché nell'adattamento e nella riduzione della vulnerabilità dell'ambiente, della società e di tutti i settori dell'economia ai cambiamenti climatici, migliorando al contempo la prevenzione delle catastrofi meteorologiche e climatiche”;
 - l'Agenda 2030, prevede, tra gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile, in particolare, il rafforzamento della capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima, l'integrazione delle misure di cambiamento climatico nelle politiche, nelle strategie e nelle pianificazioni nazionali, la promozione di meccanismi per aumentare la capacità effettiva di pianificazione e gestione di interventi inerenti al cambiamento climatico.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11, ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, (...) promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo";
- l'articolo 2, comma 12, della citata legge 481/95, dispone che l'Autorità:
 - "stabilisce e aggiorna (...) la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe [...] in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse" (lett. e);
 - "controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente, ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio (...)" (lett. g);
 - "emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo, in particolare, i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente" (lett. h);
 - "pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza" (lett. l);
 - "verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari" (lett. n);

- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite *ex lege* all'Autorità, disponendo, in particolare, che l'Autorità medesima:
 - “definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...) per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso”, e che a tal fine “prevede premialità e penalità; (...) determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti” (lett. a);
 - “verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici” (lett. e).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- sono stati avviati nel 2022 i lavori finalizzati alla revisione della citata direttiva 91/271/CEE, che prevede, nella proposta della Commissione, modifiche sostanziali all'impianto originario, prevedendo un ampliamento del campo di applicazione degli obblighi di estensione delle reti fognarie e di adozione del trattamento dei reflui urbani, oltre all'introduzione di nuovi obblighi di adozione di trattamenti avanzati, prevenzione dell'inquinamento da acque meteoriche e monitoraggio e valutazione del rischio, sui quali l'Autorità ha espresso le proprie valutazioni nell'ambito della memoria 106/2023/I/IDR;
- con il decreto interministeriale 350/2022 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della cultura e il Ministero dell'economia e delle finanze, attuando la Riforma 4.1 della componente M2C4 del PNRR avente ad oggetto Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico, ha adottato le modalità e i criteri per la redazione e l'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, finalizzato alla programmazione di interventi nel settore dell'approvvigionamento idrico primario volti, tra gli altri, alla prevenzione del fenomeno della siccità e ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici;
- il decreto-legge 39/2023, riconoscendo la “straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione meteorologica in atto”, ha proposto di introdurre “misure finalizzate ad individuare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica”;
- tra le misure recate nel decreto in parola, convertito con modificazioni dalla legge

68/2023, assumono rilievo, con riferimento alle competenze istituzionali dell’Autorità:

- la nomina di un Commissario straordinario per l’adozione di interventi urgenti finalizzati alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e all’ottimizzazione dell’uso della risorsa, con compiti di monitoraggio sulla realizzazione dei richiamati interventi e sull’efficacia delle pianificazioni locali;
- l’istituzione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiamata ad esercitare funzioni di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio per il contenimento e il contrasto degli effetti della siccità e, in particolare, ad effettuare “una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario [di cui al precedente alinea]”;
- le misure per favorire l’uso efficiente dell’acqua, volte in particolare alla promozione di iniziative di “water conservation” e all’introduzione di semplificazioni ai fini dell’autorizzazione, fino al 31 dicembre 2023, per il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, nel rispetto delle prescrizioni minime di qualità delle acque affinate e dei principali elementi caratterizzanti il Piano di gestione dei rischi connessi a detto riutilizzo;
- con la memoria 178/2023/I/IDR l’Autorità, al fine di fornire un contributo in merito al dibattito relativo al decreto in parola, per quanto rileva rispetto alle proprie competenze istituzionali:
 - ha evidenziato l’opportunità di ricomporre in un unico quadro omogeneo di programmazione tutti gli interventi (per i quali vengano assegnate risorse pubbliche) necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, all’aumento della resilienza ai cambiamenti climatici e alla riduzione delle dispersioni di risorse idriche;
 - ha auspicato, per gli usi diversi dal civile, l’adozione di meccanismi incentivanti per la promozione dell’efficienza e per il miglioramento della qualità analoghi a quelli adottati dall’Autorità, al fine di promuovere strutturali miglioramenti qualitativi in tutti i settori di impiego delle risorse idriche;
 - ha accolto favorevolmente le iniziative ispirate al principio di “water conservation”, nonché quelle volte alla valorizzazione delle potenzialità del riuso della risorsa idrica;
- con il decreto legislativo 18/2023 l’Italia ha provveduto al recepimento della direttiva 2020/2184/UE concernente la qualità dell’acqua destinata al consumo umano, stabilendo la contestuale abrogazione del precedente decreto legislativo 31/2001.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- con la deliberazione 917/2017/R/IDR l’Autorità ha definito una disciplina della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottando un approccio asimmetrico e innovativo

- al fine di garantire, a partire dalle condizioni rilevate nei diversi contesti, l'identificazione di stimoli corretti ed efficaci per promuovere benefici a favore della platea degli utenti dei servizi, in un quadro di parità di trattamento degli operatori, monitoraggio continuo e gradualità nell'implementazione;
- la regolazione della qualità tecnica (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR è basata su un sistema di indicatori composto da:
 - prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli *standard* generali;
 - *standard* specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
 - *standard* generali, ripartiti in macro-indicatori (segnatamente: M1 - "Perdite idriche", M2 - "Interruzioni del servizio", M3 - "Qualità dell'acqua erogata", M4 - "Adeguatezza del sistema fognario", M5 - "Smaltimento fanghi in discarica" e M6 - "Qualità dell'acqua depurata") e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
 - per ciascuno dei macro-indicatori sono identificati obiettivi annuali di mantenimento e di miglioramento, differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate per ciascuna gestione, per i quali è previsto l'obbligo di recepimento in sede di predisposizione tariffaria (e, in particolare, nel programma degli interventi), secondo i termini e le modalità stabilite, da ultimo, dalla deliberazione 639/2023/R/IDR;
 - al fine di promuovere lo stabile miglioramento delle condizioni tecniche e gestionali di erogazione dei servizi, l'Autorità, nell'ambito della RQTI, ha introdotto un sistema di incentivazione (speculare per premi e penalità), articolato in fattori premiali o di penalizzazione, da attribuire in ragione delle *performance* dei gestori, che ha visto la sua prima applicazione con la deliberazione 183/2022/R/IDR per il biennio di valutazione 2018-2019, e la seconda applicazione con la deliberazione 477/2023/R/IDR per il biennio 2020-2021;
 - il modello di regolazione della qualità tecnica si basa sulla responsabilizzazione dei soggetti competenti, per addivenire a quantificazioni validate di parametri puntualmente identificati, prevedendo in particolare che:
 - i gestori siano tenuti al monitoraggio dei dati di qualità tecnica necessari alla determinazione dei menzionati indicatori e rendano tempestivamente disponibili le informazioni all'Ente di governo dell'ambito (comma 8.1);
 - gli Enti di governo dell'ambito validino i dati resi disponibili dai gestori e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua (comma 3.1);
 - gli Enti di governo dell'ambito, in esito alle attività di cui al precedente alinea, siano tenuti a comunicare annualmente all'Autorità, secondo le tempistiche e le modalità dalla medesima definite, i dati di qualità tecnica (comma 8.2);
 - l'Autorità ha altresì rafforzato i confronti comparativi delle *performance* dei gestori pubblicando uno strumento di infografica liberamente accessibile dal proprio sito *web*;

- l'impianto della RQTI è stato inciso, successivamente, da ulteriori provvedimenti, che hanno introdotto:
 - da un lato, elementi di flessibilità nel meccanismo di valutazione delle prestazioni di qualità tecnica, prevedendo che gli obiettivi siano valutati cumulativamente su base biennale (in luogo della valutazione annuale ordinariamente prevista), secondo quanto stabilito dalla deliberazione 235/2020/R/IDR per gli anni 2020-2021 e dalla deliberazione 639/2021/R/IDR per gli anni 2022-2023;
 - dall'altro, correttivi alle modalità di calcolo dell'indicatore M1a - "Perdite idriche lineari", prevedendo una modalità parametrica per la determinazione della lunghezza degli allacci, da utilizzare in assenza di completa geolocalizzazione degli stessi, riformulando contestualmente le classi di appartenenza del macro-indicatore M1 - "Perdite idriche" per la definizione del pertinente obiettivo, secondo quanto stabilito dalla richiamata deliberazione 639/2021/R/IDR, anche al fine di accrescere la certezza del quadro regolatorio di riferimento, alla luce degli esiti dei contenziosi in materia di regolazione della qualità tecnica, nonché in considerazione degli interventi regolatori richiesti per una efficace implementazione degli strumenti di supporto del Next Generation EU;
 - da ultimo, indicatori di "Efficacia del servizio di misura", da utilizzarsi in particolare per la valutazione di affidabilità dei valori assunti dal macro-indicatore M1 - "Perdite idriche" (indicatori prestazionali $G1.1_{ut}^a$ e $G1.1_{proc}^a$) ovvero per il monitoraggio dei progressi in tema di digitalizzazione (indicatori di diffusione delle tecnologie più innovative $G1.2_{ut}^a$ e $G1.2_{proc}^a$), nell'ambito della deliberazione 609/2021/R/IDR;
- tra le linee strategiche della propria attività per il quadriennio 2022-2025, di cui alla deliberazione 2/2022/A, l'Autorità ha precisato, con riferimento ai temi qui trattati, l'orientamento a:
 - "potenzia[re] gli *standard* specifici vigenti (a garanzia della continuità del servizio di acquedotto) e introd[urre] indicatori tesi alla mitigazione del rischio e al contenimento dell'impatto ambientale (con connessi meccanismi incentivanti, anche nell'ottica di promuovere l'adozione di soluzioni innovative). Verranno, altresì, definite modalità tese a valorizzare le *best practice* in tema di riuso delle acque sulla base di indicatori che tengano conto, a titolo esemplificativo, del confronto tra le acque destinate al riutilizzo rispetto a quelle nel complesso destinabili a tale finalità" (OS. 13);
 - "collabora[re] con le Amministrazioni coinvolte nella definizione del "Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico" e nell'efficace implementazione degli strumenti del Next Generation EU, contribuendo alla valutazione e alla selezione dei progetti tesi alla sicurezza delle infrastrutture di approvvigionamento, alla riduzione delle perdite idriche (anche attraverso la digitalizzazione delle reti) e al potenziamento dell'efficacia nella depurazione delle acque reflue (anche attraverso l'innovazione tecnologica)" (OS. 13).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’eccezionale situazione che sta caratterizzando il contesto climatico attuale rende imprescindibile la necessità di un’azione coordinata dei diversi livelli di pianificazione – beneficiando di quelli più avanzati – che si possa fondare sulla definizione di output che riflettano l’effettiva disponibilità delle fonti per ciascun utilizzo cui sono destinate, al fine di evidenziare i contesti maggiormente vulnerabili su cui intervenire per assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti idrici nel suo complesso;
- le attività di ricognizione e verifica condotte dall’Autorità nel primo quadriennio di applicazione delle disposizioni di qualità tecnica - anche in esito al rispetto degli obblighi di monitoraggio, registrazione e trasmissione di dati e informazioni da parte dei soggetti competenti - permettono di delineare una maggiore completezza del quadro conoscitivo sullo stato delle infrastrutture del settore, nonché sulla corretta definizione degli obiettivi originariamente previsti e dei meccanismi di incentivazione connessi al loro raggiungimento; tale rappresentazione è alla base dell’aggiornamento della regolazione della qualità tecnica che tende, da una parte, ad assicurare l’accelerazione del processo di miglioramento qualitativo degli operatori, e, dall’altra, a rendere più omogenea l’attuazione della regolazione stessa;
- alla luce delle evidenze sopra richiamate, l’Autorità ha ritenuto opportuno avviare un procedimento per l’aggiornamento della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, di cui alla deliberazione 440/2023/R/IDR, nell’ambito del quale provvedere a:
 - integrare il *set* di indicatori di qualità tecnica in vigore con ulteriori *standard* tesi ad assicurare la garanzia e la sicurezza delle fonti di approvvigionamento e delle infrastrutture ad esse connesse;
 - tenere conto delle più recenti novità legislative in materia di qualità dell’acqua erogata a fini idropotabili, di gestione delle acque reflue urbane e di riutilizzo delle acque reflue depurate;
 - potenziare il meccanismo di regolazione della qualità tecnica vigente, sia con riferimento alla definizione delle classi e degli obiettivi di miglioramento e mantenimento in capo agli operatori, sia con riferimento al meccanismo incentivante, nell’ottica di assicurare una maggiore spinta al raggiungimento dei richiamati obiettivi;
- più nello specifico, con il documento per la consultazione 442/2023/R/IDR, l’Autorità ha illustrato le principali linee di intervento per l’aggiornamento della relativa disciplina, con particolare riferimento all’opportunità di:
 - introdurre un nuovo macro-indicatore denominato “M0 - Resilienza idrica”, volto a monitorare l’efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio gestito, includendo anche gli usi diversi dal civile;
 - rendere strutturali le valutazioni su base biennale delle *performance*

- conseguite (sia con riferimento alla RQTI che con riferimento alla RQSII) e la possibilità di mantenere comunque una rendicontazione annuale delle grandezze legate alla RQTI;
- uniformare il numero di classi individuate per tutti i macro-indicatori, di fatto andando ad incrementare il numero attuale di classi previste per i macro-indicatori M2, M5 e M6;
 - introdurre una nuova soglia entro cui valutare l'indicatore M1b ai fini dell'accesso alla classe A del macro-indicatore M1 sulle Perdite idriche e di soglie esplicite per gli indicatori prestazionali relativi alla quota dei volumi misurati (*G 1.1ut* e *G 1.1proc*);
 - rimodulare gli obiettivi e le soglie per il macro-indicatore M3 sulla Qualità dell'acqua erogata, anche alla luce delle novità introdotte con il decreto legislativo 18/2023;
 - rivedere gli indicatori semplici M4b e M4c, passando dal riferimento alla numerosità assoluta degli scaricatori ad un riferimento relativo all'area territoriale servita, nonché di definire, per il solo indicatore M4b, un livello di conformità standardizzato e uniforme a livello nazionale;
 - riformulare il macro-indicatore M6 sulla Qualità dell'acqua depurata, con lo scopo di giungere ad una valutazione di tutti i gestori sulla base di una metrica più uniforme;
- in risposta alla consultazione sono pervenute osservazioni da parte di ventotto soggetti, tra i quali Enti di governo dell'ambito e la relativa associazione, gestori e loro associazione e raggruppamenti, associazioni di consumatori, società di ricerca e consulenza;
 - i contributi ricevuti hanno evidenziato una generale condivisione degli obiettivi perseguiti con l'introduzione del macro-indicatore M0, quale misura volta a fronteggiare gli effetti del *Climate Change*; al contempo, sono state segnalate potenziali criticità in merito alla disponibilità di tutti i dati e delle informazioni necessari alla costruzione del macro-indicatore da parte dei gestori idrici. In tale contesto, quindi, ha suscitato favore la proposta di avviare continue interlocuzioni con soggetti istituzionali e altri *stakeholder* per la determinazione analitica del citato macro-indicatore e la fissazione dei *target* di miglioramento; in relazione alle tempistiche delineate, poi, diversi rispondenti hanno manifestato l'esigenza di avviare, nel corso del 2024, una prima fase di misurazione e monitoraggio delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore, proponendo di rinviare al 2026 l'applicazione dei meccanismi premiali su tale indicatore;
 - con riferimento alla prospettata ipotesi di rendere strutturale la valutazione biennale dei risultati di qualità tecnica e contrattuale, i rispondenti alla consultazione hanno espresso un consenso unanime, taluni avanzando anche una richiesta di slittamento delle attuali scadenze previste per la chiusura della specifica raccolta dati di qualità tecnica; in relazione all'ipotesi di introdurre una rendicontazione annuale dei dati della RQTI, invece, sono state espresse opinioni contrastanti: da una parte, diversi soggetti gestori hanno manifestato preferenza per una sola raccolta biennale, dall'altra parte, diversi Enti di governo d'ambito hanno appoggiato favorevolmente anche

- l'introduzione di una raccolta di tipo annuale;
- per quanto riguarda la proposta di uniformare il numero di classi individuate per tutti i macro-indicatori, è stato mostrato un generale consenso da parte della platea dei rispondenti, pur nella consapevolezza di dover attendere la puntuale declinazione di tale ipotesi per ciascuno dei macro-indicatori M2, M5 e M6; taluni soggetti hanno anche sottolineato la necessità di tenere nella dovuta considerazione la fase di transizione tra un periodo e il successivo, ad esempio permettendo un ampliamento dei costi riconoscibili nell'ambito della componente tariffaria $Opex_{QT}$;
 - in merito all'individuazione, per l'indicatore "M1b - perdite idriche percentuali", di una soglia più stringente per l'attribuzione della classe più virtuosa (classe A), le risposte pervenute hanno messo in luce opinioni contrastanti, con una fascia consistente di soggetti che non ritiene opportuna una tale riduzione e la presenza di altri soggetti che appoggiano la proposta;
 - in relazione alla rimodulazione degli obiettivi e delle soglie per il macro-indicatore M3 sulla Qualità dell'acqua erogata, anche alla luce delle novità introdotte con il decreto legislativo 18/2023, è stato espresso un ampio consenso, oltre all'anticipazione di alcune proposte di modifica; diversi soggetti hanno inoltre ritenuto plausibile aggiornare le modalità di determinazione degli indicatori M3b e M3c conteggiando - tra i campioni e i parametri (sia totali che non conformi) - anche quelli rilevati dalle Autorità Sanitarie Locali nell'ambito dei provvedimenti di limitazione rientranti nel calcolo dell'indicatore M3a;
 - per quanto concerne l'ipotesi di rivedere gli indicatori semplici M4b e M4c, la maggior parte della platea ha ritenuto più opportuno e più efficace mettere in relazione il numero degli scaricatori alla consistenza della rete fognaria, oppure al numero di Abitanti Equivalenti per bacino di riferimento dello scaricatore, o ancora alla superficie servita da rete fognaria, in luogo del numero di depuratori gestiti; inoltre, nel complesso, è stata ritenuta perseguibile l'ipotesi di delineare un livello di conformità standardizzato e più uniforme;
 - in merito alla proposta di riformulare il macro-indicatore M6 sulla Qualità dell'acqua depurata secondo una metrica unica, le risposte pervenute hanno mostrato opinioni non sempre coordinate, in taluni casi anche con l'avanzamento di proposte di rimodulazione dell'indicatore citato.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- tenuto conto delle osservazioni trasmesse dai vari *stakeholder*, nonché degli ulteriori approfondimenti svolti, l'Autorità - con il documento per la consultazione 541/2023/R/IDR - ha illustrato i propri orientamenti finali in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, esplicitando talune modalità di applicazione in relazione alle novità introdotte, comunque confermando l'impostazione generale in precedenza prospettata;
- con riferimento al macro-indicatore M0 – Resilienza idrica, l'Autorità ha prospettato l'adozione di un approccio evolutivo e bidimensionale per il calcolo del medesimo, prevedendo l'individuazione di una grandezza misurabile fin da subito, poiché

attinente ai soli usi del servizio idrico integrato (M0a), da affiancare all'attività di interlocuzione con i diversi *stakeholder*, volta alla definizione puntuale – entro la fine dell'anno 2025 – di un indicatore che consideri anche i consumi diversi dal civile e le dotazioni idriche complessive del territorio (M0b), teso a rendere maggiormente esaustivo il meccanismo incentivante;

- nel documento per la consultazione in parola, l'Autorità ha poi confermato, quali *standard* generali, i macro-indicatori individuati dalla RQTI per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, prevedendo in particolare:
 - per il macro-indicatore M1 - Perdite idriche, l'individuazione di un *range* entro cui fissare le soglie minime da adottare per gli indicatori prestazionali $G1.1_{ut}^a$ e $G1.1_{proc}^a$, nell'ambito delle valutazioni sull'affidabilità dei dati di misura, con effetto sulla partecipazione alle premialità per il citato macro-indicatore;
 - per il macro-indicatore M2 – Interruzioni del servizio, la declinazione delle nuove classi e dei nuovi *standard* evolutivi individuati per ogni classe, oltre ad una maggiore specificazione delle modalità di calcolo dell'indicatore semplice $G2.1$ relativo alla Disponibilità di risorse idriche;
 - per il macro-indicatore M3 – Qualità dell'acqua erogata, la definizione delle nuove classi e dei nuovi *standard* evolutivi individuati per ogni classe, oltre alla specificazione degli aggiornamenti volti all'allineamento al recente d.lgs. 18/2023;
 - per il macro-indicatore M4 – Adeguatezza del sistema fognario, l'identificazione di maggiori e più circoscritti criteri di identificazione degli eventi di allagamento e di sversamento da includere nel calcolo dell'indicatore M4a, oltre alla previsione, in relazione agli indicatori M4b e M4c, di introdurre una soglia in termini di rapporto tra il numero degli scaricatori di piena e la superficie del territorio in cui viene fornito il servizio di fognatura, o, in alternativa, di una soglia assoluta, che attivi la causa di esclusione dalle sole premialità; con specifico riferimento all'indicatore M4b, è stata inoltre avanzata la proposta di valutare l'adeguatezza degli scolmatori, ai soli fini dell'applicazione del meccanismo incentivante, in relazione a una fissata portata di inizio sfioro uniforme a livello nazionale, laddove non sia stato disciplinato a livello territoriale;
 - per il macro-indicatore M5 – Smaltimento fanghi in discarica, la modifica del numero di classi con l'applicazione di valori di riferimento più stringenti per le soglie di ciascuna classe, e la definizione di obiettivi maggiormente sfidanti;
 - per il macro-indicatore M6 – Qualità dell'acqua depurata, che tutti i gestori siano valutati in relazione ai superamenti dei limiti previsti dal d.lgs. 152/2006 (Allegato 5 alla Parte III) per i parametri di tabella 1 e per i parametri di tabella 2, proponendo due ipotesi di revisione del calcolo dei superamenti puntuali di azoto e fosforo; inoltre, è stata proposta l'introduzione di una soglia minima di controlli al di sotto della quale opererebbe una causa di esclusione dalle premialità per il macro-indicatore M6;

- relativamente ai prerequisiti, oltre all'aggiornamento del prerequisito sulla "Conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti" di cui all'articolo 21 della RQTI, alla luce delle recenti novità apportate dal d.lgs. 18/2023, l'Autorità ha ipotizzato di adottare un meccanismo di penalizzazione ulteriore ed esterno alla regolazione della qualità, per le situazioni di perdurante mancanza di taluni prerequisiti, quale l'esclusione dall'aggiornamento tariffario;
- per quanto riguarda gli *standard* specifici, in ragione dei quesiti posti da alcuni *stakeholder* nel corso delle istruttorie, si è ritenuto di esplicitare alcune precisazioni relative, da un lato, alle modalità di corresponsione degli indennizzi automatici e, dall'altro, alle casistiche che generano l'obbligo di attivazione del servizio sostitutivo di emergenza;
- in una logica di gradualità e stabilità, l'Autorità ha prospettato, per i dati relativi all'anno 2023, il ricalcolo automatico di classi e obiettivi relativi ai macro-indicatori M1, M2, M3 e M5 e la possibilità, per i macro-indicatori M4 e M6, di fornire i nuovi dati, ovvero, nel caso i dati non siano nelle disponibilità degli operatori, di formulare specifica istanza di temporanea esclusione dal meccanismo incentivante per assenza del Prerequisito sull'affidabilità dei dati;
- con riferimento agli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni di qualità tecnica, è stata confermata la previsione di una rendicontazione annuale di tutte le grandezze nell'ambito della specifica Raccolta dati; in aggiunta, è stata confermata l'ipotesi di rendere strutturale la valutazione su base biennale degli obiettivi conseguiti, al fine di conservare la coerenza con i dati di pianificazione e le grandezze economico-finanziarie comunicate nell'ambito degli aggiornamenti delle predisposizioni tariffarie;
- in relazione al meccanismo incentivante è stato ipotizzato di applicare un tetto massimo alle premialità complessive da attribuire a ciascuna gestione, espresso in percentuale sul Vincolo ai Ricavi del Gestore;
- per quanto concerne l'attività di validazione da parte di Enti di governo dell'ambito, a completamento delle misure prospettate per la regolazione della qualità tecnica, l'Autorità ha poi posto in consultazione l'introduzione di una forma di condivisione/revisione della validazione da parte dell'EGA di un territorio diverso (sul modello del referaggio), in modo da poter beneficiare di esperienze diverse e condividere buone pratiche e per rafforzare i profili di comparabilità (*yardstick*).

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- l'ampiezza e la complessità dei temi affrontati nei documenti per la consultazione 442/2023/R/IDR, 541/2023/R/IDR e 543/2023/R/IDR (in materia di metodo tariffario), hanno suggerito all'Autorità di promuovere un ampio coinvolgimento dei soggetti competenti e interessati (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Autorità di bacino distrettuali, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Associazioni nazionali degli Enti di governo dell'ambito, dei Comuni e dei gestori), nel pieno rispetto delle distinzioni di ruoli e di responsabilità;

- in particolare, l’Autorità ha proceduto all’organizzazione di un incontro finalizzato alla conduzione di approfondimenti tecnici tesi a valutare, da un lato, la definizione di metriche condivise per la costruzione del nuovo macro-indicatore “M0 – Resilienza idrica” (volto a monitorare l’efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio gestito, inclusi gli usi diversi dal civile), e dall’altro, l’introduzione di misure innovative a sostegno delle grandi infrastrutture *upstream*, alcune delle quali potrebbero anche essere destinate a servire o ad interconnettere più ambiti territoriali o gestionali.

CONSIDERATO, ANCORA, CHE:

- in risposta alla consultazione sono pervenute osservazioni da parte di ventidue soggetti, tra i quali Autorità di Bacino Distrettuale, Enti di governo dell’ambito e la relativa associazione, gestori e loro associazione e raggruppamenti;
- i contributi ricevuti hanno evidenziato un generale apprezzamento rispetto all’impostazione illustrata, pur fornendo spunti di approfondimento utili a meglio declinare alcuni aspetti operativi sottesi all’implementazione delle nuove disposizioni;
- più nello specifico, con riferimento al macro-indicatore M0 – Resilienza idrica, è stata espressa una sostanziale condivisione in relazione all’opportunità di incentivare le interconnessioni idriche purché venga adottata una previsione tale per cui le grandezze poste al denominatore della formula del citato macroindicatore contemplino solo le risorse che concorrono al soddisfacimento dei fabbisogni posti al numeratore, richiedendo al contempo un chiarimento circa la trattazione dei volumi ceduti ed acquistati all’ingrosso;
- in relazione alle citate grandezze da considerare per il calcolo di M0, è stato evidenziato che occorrerebbe tenere in considerazione anche i consumi da derivazione ad uso domestico che non sono soggetti a concessione, ma a comunicazione alle autorità preposte, nonché le istanze di concessione per le quali non risulta perfezionato l’assenso da parte delle autorità competenti;
- per quanto riguarda la formulazione prospettata per M0a, diversi soggetti hanno condiviso l’adozione di una prima grandezza immediatamente calcolabile, proponendo al contempo un impiego dell’indicatore in questione a soli fini di monitoraggio per il biennio 2024–2025, e l’implementazione del meccanismo incentivante al periodo successivo;
- per quanto concerne la previsione di trattare in maniera aggregata le gestioni interessate dal medesimo schema acquedottistico nell’ambito di una stessa Regione, le risposte non sono state sempre coordinate tra i soggetti rispondenti;
- in relazione alla definizione di indicatori semplici da associare al macro-indicatore M0, diversi rispondenti hanno espresso una preferenza per l’indicatore A1.1b “Differenziazione delle fonti di approvvigionamento”, proponendo inoltre un’associazione anche con l’indicatore semplice G2.1 “Disponibilità di risorse

- idriche”, di fatto proponendo uno spostamento del medesimo dalla sezione relativa al macro-indicatore M2 sulle Interruzioni del servizio;
- per quanto concerne gli aspetti attinenti all’aggiornamento degli attuali macroindicatori di qualità tecnica, i rispondenti alla consultazione hanno, tra l’altro, rappresentato:
 - l’opportunità di adottare, per gli indicatori prestazionali $G1.1_{ut}^a$ e $G1.1_{proc}^a$, valori soglia prossimi all’estremo inferiore degli intervalli posti in consultazione, nonché una sostanziale condivisione in relazione alle previsioni legate ai maggiori controlli sulla componente denominata “Consumo autorizzato, non misurato e non fatturato”;
 - l’opportunità di svolgere ulteriori riflessioni volte ad un rilassamento delle nuove classi e dei nuovi obiettivi declinati per i macro-indicatori M2 – Interruzioni del servizio e M5 – Smaltimento fanghi in discarica;
 - talune perplessità in relazione alle proposte di aggiornamento delle disposizioni sul macro-indicatore M3 – Qualità dell’acqua erogata, per quanto concerne gli aspetti di maggiore dettaglio riguardanti la costruzione degli indicatori M3a, M3b e M3c;
 - la necessità di ricevere ulteriori specifiche sui criteri di identificazione degli eventi di allagamento e di sversamento da includere nel calcolo dell’indicatore M4a, oltre a valutazioni contrastanti in merito alle ipotesi di inserimento di soglie minime sul numero di scaricatori da considerare per le premialità e in relazione alle valutazioni sull’adeguatezza normativa dei citati manufatti;
 - il suggerimento di riformulare gli indicatori semplici relativi al recupero di energia e materia, associabili al macro-indicatore M5 – Smaltimento fanghi in discarica in funzione della potenzialità degli impianti presenti sul territorio;
 - per il macro-indicatore M6 – Qualità dell’acqua depurata, una preferenza per l’adozione dell’ipotesi di revisione del calcolo dei superamenti puntuali di azoto e fosforo che prevede l’applicazione differenziata delle tabelle 2 e 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i e una sostanziale condivisione in relazione all’introduzione di una soglia minima di controlli al di sotto della quale opererebbe una causa di esclusione dalle premialità;
 - relativamente ai prerequisiti, sono pervenute risposte contrastanti in relazione alla previsione di attribuire al gestore il totale del numero minimo di campioni per il controllo di conformità delle acque destinate al consumo umano stabilito dal d.lgs. 18/2023, nonché una sostanziale assenza di condivisione dell’applicazione di un meccanismo di penalizzazione che porti all’esclusione dall’aggiornamento tariffario, per le situazioni di perdurante mancanza dei prerequisiti;
 - per quanto riguarda gli *standard* specifici, taluni soggetti hanno esplicitato alcune casistiche tali per cui si riterrebbe non attivabile il servizio sostitutivo di emergenza;
 - con riferimento agli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni di qualità tecnica, è stata rappresentata una generale condivisione degli aspetti illustrati, pur manifestando la richiesta di prevedere tempistiche di chiusura della Raccolta dati non sovrapponibili con altre Raccolte e l’opportunità di lasciare la possibilità, in sede di

raccolta dati biennale, di consolidare alcuni dati forniti in occasione della raccolta dati annuale;

- in relazione al meccanismo incentivante, molti soggetti rispondenti hanno formulato proposte sul valore prospettato per l'applicazione di un tetto massimo alle premialità complessive da attribuire a ciascuna gestione;
- per quanto concerne l'introduzione di una forma di condivisione/revisione della validazione da parte dell'EGA di un territorio diverso da quello in cui opera ciascun singolo gestore (sul modello del referaggio), i rispondenti alla consultazione hanno evidenziato essenzialmente criticità sull'applicazione di una tale previsione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con il “*Protocollo d'intesa* [tra l'Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritto il 24 febbraio 2023] *ai sensi dell'articolo 13, comma 7 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol*” sono state disciplinate le modalità e le procedure di carattere operativo per la previa consultazione degli atti di regolazione dell'Autorità in materia di sistema idrico di carattere generale indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, ai fini della formulazione delle osservazioni in merito alla compatibilità con lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione.

RITENUTO NECESSARIO:

- in coerenza con le linee di azione delineate dall'Autorità nel “Quadro Strategico 2022-2025”, di cui alla deliberazione 2/2022/A, procedere a:
 - rafforzare le misure tese alla mitigazione degli effetti del *Climate Change* nei servizi idrici, promuovendo un'azione coordinata dei diversi livelli di pianificazione volta alla definizione di output che riflettano l'effettiva disponibilità delle fonti di approvvigionamento per ciascun utilizzo cui sono destinate, al fine di evidenziare i contesti maggiormente vulnerabili su cui intervenire per assicurare la sicurezza della filiera acquedottistica nel suo complesso;
 - consolidare, anche in un'ottica di semplificazione, l'efficacia delle previsioni in ordine alla regolazione della qualità tecnica, al fine di assicurare un'accelerazione del processo di miglioramento qualitativo degli operatori, e per rendere più fluida ed omogenea l'attuazione della regolazione stessa.

RITENUTO, IN PARTICOLARE, CHE:

- anche in esito alle consultazioni 442/2023/R/IDR e 541/2023/R/IDR effettuate, sia opportuno confermare l'impostazione generale prospettata, prevedendo in particolare l'introduzione nell'impianto della RQTI del macro-indicatore M0 – Resilienza idrica, secondo un approccio di definizione evolutivo e bidimensionale

che porti all'individuazione di una grandezza misurabile fin da subito, sia pur affinabile, poiché attinente ai soli usi del servizio idrico integrato (M0a), nelle more della definizione di un indicatore che consideri anche i consumi diversi dal civile e le dotazioni idriche complessive del territorio (M0b), a conclusione delle attività di interlocuzione con i diversi *stakeholder*;

- sia opportuno, in sede di prima applicazione, definire l'indicatore M0a come il rapporto tra i volumi di acqua in ingresso nella rete di acquedotto e la sommatoria dei valori contenuti nelle concessioni, anche al fine di superare progressivamente le asserite difficoltà ad allineare i documenti amministrativi alle reali esigenze e disponibilità idriche del territorio, tenendo altresì conto delle interconnessioni tra gestori differenti;
- sia altresì opportuno richiedere a ciascun EGA di identificare da subito – nelle more della metrica condivisa e fermi restando gli approfondimenti successivi – un valore di riferimento di M0b da determinarsi tramite l'interlocuzione con la propria Autorità di Distretto – in un'ottica di rinnovata attenzione alla coerenza tra le pianificazioni locali e le pianificazioni sovraordinate -, oltre che utilizzando le informazioni di ciascun gestore relative alle condizioni generali in cui si trova a operare, considerando al numeratore la sommatoria di tutti i consumi nel territorio di competenza del gestore, inclusi i consumi diversi dal civile, e al denominatore la sommatoria delle dotazioni idriche complessive del territorio, tenendo analogamente conto delle eventuali interconnessioni;
- in analogia con quanto già stabilito per gli altri macro-indicatori di qualità, sia opportuno prevedere che anche per il macro-indicatore M0, l'Ente di governo dell'ambito – per ciascuna gestione – individui: i) la classe di partenza, sulla base dei dati tecnici messi a disposizione del gestore e validati dal medesimo Ente di governo; ii) l'obiettivo di miglioramento/mantenimento che il gestore è tenuto a conseguire sulla base dei *target* fissati dal presente provvedimento in termini di incremento della disponibilità idrica;
- accogliendo le osservazioni pervenute dagli operatori, sia opportuno prevedere lo spostamento dell'indicatore semplice G2.1 relativo alla disponibilità delle risorse idriche, dal macro-indicatore M2 – Interruzioni del servizio al macro-indicatore M0, prevedendo contestualmente una modifica nella denominazione dello stesso, oltre all'introduzione di un indicatore ulteriore relativo alla “Differenziazione delle fonti di approvvigionamento”; al contempo, si ritiene opportuno introdurre un nuovo indicatore semplice da associare al macro-indicatore M2, riconducibile al tasso di ricorrenza delle interruzioni non programmate sulle interruzioni complessive;
- confermando l'impostazione illustrata al Titolo 7 della RQTI in merito ai meccanismi di incentivazione, sia opportuno prevedere che, per il macro-indicatore M0, siano assegnati – fin dal biennio di valutazione 2024-2025 – i premi e le penalità per gli stadi di valutazione di base, rimandando l'applicazione del meccanismo di incentivazione per i livelli avanzati e di eccellenza al termine dei lavori di interlocuzione con gli *stakeholder* istituzionali volti alla definizione di un macro-indicatore che consideri anche i consumi diversi dal civile;

- allo scopo di addivenire alla costruzione di un macro-indicatore M0 che rifletta le effettive necessità di ciascun territorio in ordine al soddisfacimento dei fabbisogni complessivi, sia necessario avviare le interlocuzioni con tutte le istituzioni e altri soggetti interessati da questa tematica.

RITENUTO, ANCHE, CHE:

- in merito alle integrazioni e agli aggiornamenti da apportare alla disciplina della RQTI, sia opportuno prevedere di:
 - alla luce del percorso di miglioramento sin qui svolto e degli obiettivi assunti a livello nazionale in sede di attribuzione delle risorse del piano Next Generation EU, confermare l'abbassamento della soglia per l'attribuzione della classe più virtuosa (classe A) al valore 20% per l'indicatore "M1b – perdite idriche percentuali", modificando di conseguenza la tabella 2 del comma 6.3 della medesima RQTI, pur mantenendo gli obiettivi di cui alla successiva tavola 3;
 - incrementare la robustezza dei dati di misura, confermando la fissazione di una soglia minima per ciascuno degli indicatori prestazionali $G1.1_{ut}^a$ e $G1.1_{proc}^a$, al di sotto della quale si attivi una clausola di esclusione dalle premialità per il macro-indicatore M1, nonché precisando ulteriori regole volte ad accrescere la confrontabilità dei dati che concorrono alla costruzione del citato M1;
 - declinare le nuove classi e i nuovi *standard* evolutivi individuati per ogni classe per i macro-indicatori M2 – Interruzioni del servizio, M3 – Qualità dell'acqua erogata, M5 – Smaltimento fanghi in discarica e M6 – Qualità dell'acqua depurata; in particolare, accogliendo le osservazioni avanzate da taluni operatori, rilassare le soglie e gli obiettivi di miglioramento/mantenimento dei macro-indicatori M2 e M5;
 - introdurre una definizione più circoscritta delle grandezze "volume massimo derivabile dal sistema delle fonti di approvvigionamento nel giorno di massimo consumo dell'anno in considerazione" (W_{max}) e "volume necessario a soddisfare la domanda nel giorno di massimo consumo dell'anno medesimo" (W_{gg}), che compongono l'indicatore semplice ridenominato $G0.1$, relativo alla "Disponibilità di picco", che viene attualmente associato al macro-indicatore M0;
 - apportare gli opportuni aggiornamenti alla costruzione del macro-indicatore M3 – Qualità dell'acqua erogata, in considerazione del mutato quadro normativo in materia di qualità delle acque potabili, precisando le modalità di calcolo del medesimo;
 - integrare le definizioni degli indicatori semplici M4a, M4b e M4c con ulteriori previsioni in relazione alle modalità di individuazione di un allagamento da fognatura mista o bianca, ovvero di uno sversamento da fognatura nera, oltre all'introduzione di condizionalità minime - al fine dell'attribuzione delle premialità - legate alla numerosità degli scaricatori alla superficie servita da rete fognaria e ad una numerosità minima di manufatti gestiti, rivedendo

- contestualmente i limiti delle classi di appartenenza; inoltre, valutare l'adeguatezza degli scolmatori, in assenza di emanazione di normative regionali, in relazione a una portata di inizio sfioro di almeno 3 volte superiore alla portata media di tempo asciutto, stabilendo che tale disposizione produca effetti solo sotto il profilo dell'applicazione del meccanismo incentivante; infine, ove presenti specifici regolamenti regionali, precisare che l'adeguatezza degli scolmatori sia da valutarsi in considerazione delle scadenze di attuazione previste dai medesimi;
- introdurre una modalità di determinazione del macro-indicatore M5 – Smaltimento fanghi in discarica maggiormente tutelante per l'ambiente, mediante la precisazione che nei quantitativi di fango destinati allo smaltimento in discarica siano da considerare tutte le operazioni di smaltimento individuate nell'allegato B, alla Parte IV, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - aggiungere nuovi indicatori semplici attinenti alle attività di recupero di energia e materia, da considerarsi nell'ambito delle valutazioni svolte sul macro-indicatore M5 – Smaltimento fanghi in discarica; più nello specifico:
 - ✓ un indicatore volto ad intercettare i progressi conseguiti nel raggiungimento della neutralità energetica degli impianti di depurazione (Indicatore G5.4^a), costruito come rapporto fra i prelievi energetici dalle reti pubbliche di gas ed energia elettrica e l'energia prodotta (biogas ed energia elettrica derivante da altre fonti rinnovabili o da processi di pirolisi o incenerimento con impiego di fanghi di depurazione), riportati in energia primaria tenendo conto di fattori di conversione medi nazionali, nonché delle perdite associate ai prelievi;
 - ✓ un indicatore volto ad evidenziare le attività di recupero di materia dagli impianti di depurazione (Indicatore G5.5^a), costruito come rapporto tra i quantitativi di azoto, fosforo e/o altri elementi/composti recuperati dai processi di depurazione, purché valorizzati sul mercato, e il volume totale dei reflui depurati in uscita dagli impianti di depurazione nei quali sono attivi processi di recupero dei citati materiali;
 - in relazione al macro-indicatore M6 – Qualità dell'acqua depurata, stabilire che tutti i gestori siano valutati in relazione al superamento dei limiti di un numero minimo di parametri, all'uopo introducendo una frequenza minima di campionamento anche per i parametri fino ad ora non valutati, con effetto solo sul meccanismo incentivante di qualità tecnica;
 - introdurre un nuovo indicatore semplice, da associare al macro-indicatore M6 – Qualità dell'acqua depurata, con lo scopo di tenere conto della pratica del riutilizzo delle acque reflue depurate;
 - con riferimento alle disposizioni sugli *standard* specifici, sia opportuno rendere maggiormente esplicite le modalità di corresponsione degli indennizzi automatici nel caso di mancato rispetto dei medesimi, nonché le casistiche che generano l'obbligo di attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di

sospensione del servizio idropotabile, precisando che tali casistiche includono anche le sospensioni legate all'emissione di ordinanze di non potabilità dell'acqua;

- sia opportuno altresì confermare l'adozione di un meccanismo di penalizzazione ulteriore ed esterno alla regolazione della qualità tecnica, per le situazioni di perdurante mancanza di taluni prerequisiti, quale l'esclusione dall'aggiornamento tariffario, con applicazione dall'anno 2026;
- alla luce delle nuove disposizioni introdotte, sia necessario aggiornare e integrare gli obblighi di monitoraggio, tenuta registri e comunicazione dei dati e delle informazioni di cui al Titolo 8 della RQTI, confermando inoltre la previsione di una rendicontazione annuale di tutte le grandezze nell'ambito della specifica Raccolta dati;
- sia opportuno rendere strutturale la valutazione su base biennale degli obiettivi conseguiti in relazione ai macro-indicatori di qualità tecnica, anche al fine di conservare la coerenza con i dati di pianificazione e le grandezze economico-finanziarie comunicate nell'ambito degli aggiornamenti delle predisposizioni tariffarie;
- sia necessario apportare alcuni correttivi al sistema di incentivazione illustrato al Titolo 7 della RQTI, prevedendo in particolare:
 - l'applicazione di un tetto massimo alle premialità complessive da attribuire a ciascuna gestione, pari al 15% del Vincolo ai Ricavi del Gestore;
 - la definizione di una nuova distribuzione dei pesi per macro-indicatore (λ_m), definiti alla Tavola 10bis della RQTI, per i quali occorre prevedere un nuovo riproporzionamento dettato dall'inserimento di M0; con specifico riferimento a tale nuovo indicatore, si ritiene opportuno fissare, cautelativamente, un peso relativamente contenuto, da adottare nel primo periodo di applicazione del meccanismo incentivante, tenuto conto del fatto che l'Autorità non è ancora giunta ad una formulazione definitiva del medesimo indicatore, rimandando a futuri provvedimenti la fissazione di nuove eventuali attribuzioni ai pesi;
 - la modifica della Tavola 11 della RQTI, nella quale è mostrata la distribuzione dei pesi - per classe di appartenenza - da applicare nelle valutazioni delle *performance*, in ragione delle nuove disposizioni che prevedono l'individuazione di un numero di classi uguale per ciascun macro-indicatore;
- sia opportuno confermare l'introduzione di una forma di condivisione/revisione delle modalità di verifica da parte di una pluralità di EGA, in modo da poter beneficiare di esperienze diverse e condividere buone pratiche e per rafforzare i profili di comparabilità (*yardstick*);
- sia, inoltre, opportuno, in considerazione di quanto previsto ai precedenti alinea:
 - rendere strutturale la valutazione su base biennale degli obiettivi conseguiti anche in relazione ai macro-indicatori di qualità contrattuale, di cui al Titolo XIII della RQSII, beneficiando peraltro dell'esperienza maturata dall'Autorità nell'applicazione del meccanismo incentivante premi – penalità con riferimento al periodo di valutazione della *performance* 2020–2021;

- tenuto conto dei correttivi apportati al sistema di premialità di cui al Titolo 7 della RQTI, estendere la proposta illustrata in consultazione anche relativamente al meccanismo incentivante della qualità contrattuale, prevedendo pertanto l'applicazione di un tetto massimo alle premialità complessive da attribuire a ciascuna gestione, posto pari al 15% del Vincolo ai Ricavi del Gestore (VRG).

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia opportuno aggiornare l'Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR, alla luce del recepimento - mediante il d.lgs. 18/2023 - della direttiva 2020/2184/UE, prevedendo di integrare le specifiche pagine *web* recanti informazioni sulla composizione dell'acqua distribuita, secondo quanto disposto dalla detta normativa;
- sia necessario altresì modificare l'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII), in coerenza con la nuova impostazione di rendere strutturali le valutazioni su base biennale delle *performance* conseguite per i macro-indicatori MC1 – Avvio e cessazione del rapporto contrattuale e MC2 – Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio, estendendo, peraltro, in analogia a quanto proposto per il meccanismo incentivante della qualità tecnica, la previsione di introdurre un tetto massimo alle premialità da attribuire a ciascuna gestione;
- sia opportuno rinviare alla deliberazione 639/2023/R/IDR, recante la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4), l'illustrazione:
 - delle misure a sostegno dei miglioramenti della qualità tecnica, ivi comprese le modalità di trattazione degli eventuali oneri aggiuntivi volti al perseguimento degli *standard* di qualità tecnica introdotti dal presente provvedimento;
 - delle indicazioni metodologiche per l'aggiornamento dei programmi degli interventi, tenuto conto delle nuove esigenze di investimento che dovessero essere rilevate a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della qualità tecnica;
 - degli ulteriori effetti sulle condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario derivanti della presenza di ritardi e carenze nell'implementazione dei piani (in precedenza comunicati all'Autorità) per il superamento dell'eventuale mancanza dei pertinenti requisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica idrica (RQTI).

RITENUTO CHE:

- anche alla luce delle osservazioni ricevute in fase di consultazione, sia opportuno prevedere:
 - a decorrere dal 1 gennaio 2024, l'applicazione delle modifiche e integrazioni alla RQTI, di cui all'Allegato A del presente provvedimento, fatte salve le

- eventuali ulteriori tempistiche precisate nel medesimo allegato;
- entro il 30 giugno 2024, l'applicazione delle norme concernenti gli obblighi volti al rafforzamento della trasparenza verso le utenze, di cui all'Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR;
 - a decorrere dal 1 gennaio 2024, l'applicazione delle modifiche e integrazioni all'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia necessario prevedere l'obbligo, per l'Ente di governo dell'ambito, di recepire - in sede di aggiornamento delle predisposizioni tariffarie - le specifiche apportate alle definizioni degli indicatori cui sono associati *standard* specifici di qualità tecnica e ai relativi indennizzi automatici nell'ambito della Carta dei servizi;
- sia opportuno prevedere che l'Ente di governo dell'ambito verifichi il recepimento - sul sito internet del gestore - degli obblighi attinenti alle informazioni sulla composizione dell'acqua distribuita e sulle indicazioni comparative dei consumi;
- con riferimento a tutti gli aspetti per i quali si confermano gli orientamenti prospettati nei documenti per la consultazione 442/2023/R/IDR e 541/2023/R/IDR, sia opportuno rimandare alle motivazioni, generali e specifiche, illustrate nei citati documenti;
- sia opportuno trasmettere il presente provvedimento alla Provincia autonoma di Bolzano, ai fini della formulazione delle osservazioni in merito alla compatibilità della presente deliberazione con lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione, in coerenza con la procedura disciplinata all'articolo 2 del "*Protocollo d'intesa* [tra l'Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritto il 24 febbraio 2023] *ai sensi dell'articolo 13, comma 7 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol*", all'uopo fissando un termine:
 - di 50 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, durante il quale l'efficacia del medesimo resta sospesa nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano;
 - di 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, entro il quale la Provincia autonoma può esprimere le proprie osservazioni relative ai citati profili di compatibilità

DELIBERA

Articolo 1

Integrazione della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI)

- 1.1 Sono approvate le “*Modifiche e integrazioni all’Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR*”, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, che trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2024, fatte salve le eventuali ulteriori tempistiche precisate nel medesimo allegato.
- 1.2 L’Ente di governo dell’ambito, con la partecipazione del gestore, recepisce le modifiche apportate agli *standard* specifici previsti dalla RQTI, inclusi i relativi indennizzi automatici, nell’ambito della Carta dei Servizi, in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio.
- 1.3 Entro il 30 aprile di ciascuna annualità e secondo le modalità operative che verranno all’uopo stabilite, l’Ente di governo dell’ambito dovrà trasmettere all’Autorità, per ciascun gestore in ciascun ambito o sub-ambito presente sul suo territorio, un archivio contenente:
 - a) il file per la raccolta dati RQTI monitoraggio predisposto dall’Autorità, debitamente compilato;
 - b) la Relazione di accompagnamento alla medesima raccolta dati, corredata dalla relativa validazione;
 - c) la Dichiarazione di veridicità dei dati e di ottemperanza agli obblighi di cui al d.lgs 18/2023 siglata dal legale rappresentante del gestore;
 - d) tutta la documentazione di supporto necessaria alla validazione, quali i registri tenuti ai sensi del Titolo 8 della RQTI, il file di riepilogo dei registri e gli altri documenti operativi (verbali di lettura, campioni di fatture all’utenza, verbali tecnici, eventuali ordinanze di non potabilità, certificati di analisi di laboratorio, eventuale piano dei controlli analitici, documenti di conformità relativi agli scaricatori di piena, registri di carico e scarico per i fanghi di depurazione, altro), come successivamente specificati dall’Autorità.
- 1.4 Al fine di rafforzare l’attività di validazione dei dati trasmessi, a partire dalla raccolta dati da effettuarsi nell’annualità 2026 e successivamente a cadenze biennali, l’archivio di cui al precedente comma 1.3 dovrà essere verificato da un *pool* di Enti di governo dell’ambito, successivamente definito dall’Autorità, che include quello competente territorialmente per la gestione in considerazione. La mancata asseverazione, anche parziale, deve essere motivata e costituisce causa di esclusione dal meccanismo incentivante, per gli eventuali macro-indicatori

interessati. In aggiunta alle motivazioni tecniche, anche la mancata trasmissione dei dati da parte del gestore con tempistiche tali da consentire le attività di validazione può costituire causa di esclusione dal medesimo meccanismo.

- 1.5 A partire dall'anno 2024, gli obiettivi di qualità tecnica sono stabilmente valutati in maniera cumulativa su base biennale. Conseguentemente, ai fini dell'applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione), costituisce elemento di valutazione il livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno dispari per ciascuno dei macro-indicatori applicati.
- 1.6 L'Autorità intende confermare l'esclusione dalle premialità per le gestioni per cui non siano stati trasmessi gli atti di predisposizione tariffaria ai sensi del metodo tariffario *pro tempore* vigente. All'atto della raccolta dei dati di qualità tecnica, ciascun Ente di governo dell'ambito è tenuto a dichiarare la data prevista di approvazione della pertinente predisposizione, che, a fini dell'applicazione del meccanismo incentivante, dovrà essere in ogni caso antecedente alla scadenza del procedimento istruttorio di applicazione del medesimo meccanismo.

Articolo 2

Modifiche e integrazioni all'Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR

- 2.1 All'articolo 1, comma 1.1, dell'Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR, è aggiunta la seguente definizione:
 - *“d.lgs. 18/2023 è il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano””.*
- 2.2 All'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR, il comma 7.3 è sostituito dal seguente:

“7.3 La bolletta riporta un link al sito web del gestore con riferimento alle informazioni previste dalla direttiva (UE) 2184/2020 come recepita dal d.lgs. 18/2023 all'articolo 18 e all'Allegato IV.”.
- 2.3 All'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR, il comma 13.3 è sostituito dal seguente:

“13.3 Devono essere riportati almeno i parametri elencati nell'Allegato I, Parti A, B e C indicati nel d.lgs. 18/2023, gli eventuali parametri supplementari fissati ai sensi dell'articolo 12, comma 13 del medesimo decreto, e i parametri durezza, calcio, magnesio e potassio. Per ciascun parametro rappresentato deve essere mostrata la frequenza di monitoraggio e i risultati dei controlli, ove non diversamente previsto, devono essere aggiornati almeno con cadenza semestrale.”.

2.4 Le nuove disposizioni introdotte si applicano entro il 30 giugno 2024.

Articolo 3

Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR

3.1 All'articolo 91 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII) il comma 91.2 è sostituito dal seguente:

“91.2 I premi e le penalità di cui all'Articolo 96 sono quantificati:

- *a partire dal 2022 sulla base delle performance realizzate in ciascuno dei due anni precedenti;*
- *a partire dal 2024 sulla base del livello delle performance raggiunto cumulativamente al termine di ciascun periodo di valutazione, costituito dal biennio precedente.”.*

3.2 All'articolo 93 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII), dopo il comma 93.3 è aggiunto il seguente comma:

“93.4 A partire dal periodo di valutazione delle performance 2022-2023, fermo restando quanto previsto al precedente comma 93.1, ai fini dell'individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l'annualità posta al termine del periodo di valutazione della performance, si assume per perseguito l'obiettivo per la prima annualità del medesimo periodo.”.

3.3 All'articolo 94 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII) sono apportate le seguenti modifiche:

- la rubrica della Tavola 3 *“Stadi di valutazione delle performance di qualità contrattuale in ciascun anno di valutazione”* è sostituita dalla seguente: *“Stadi di valutazione delle performance di qualità contrattuale in ciascun periodo di valutazione”;*
- al comma 94.4, le parole *“livello “avanzato” (Stadio III), l'Autorità elabora, con riferimento ad ogni annualità”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“livello “di eccellenza” (Stadio III), l'Autorità elabora, con riferimento all'annualità posta al termine del periodo di valutazione della performance”.*

3.4 All'articolo 95 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII) sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 95.1 è sostituito dal seguente:
“95.1 Ai fini dell'applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione), costituiscono elementi di valutazione i livelli registrati dai macro-indicatori MC1 e MC2, come definiti

all'Articolo 92, nell'annualità posta al termine del periodo di valutazione della performance.”;

- al comma 95.2 le parole: *“i livelli in ciascun anno a e (a+1) dei macro-indicatori”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“i livelli registrati nell'annualità posta al termine del periodo di valutazione della performance dai macro-indicatori”*;
- al comma 95.3, le parole: *“Con riferimento alle annualità a = {2020, 2021}”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“A partire dalle annualità a = {2020, 2021}”*.

3.5 All'articolo 96 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII) sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 96.2 le parole: *“componente introdotta dal comma 23.3 del MTI-2”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“componente $Opex_{QC}^a$ introdotta dal comma 23.3 del MTI-2, come modificata dal metodo tariffario idrico pro tempore vigente per ciascuna gestione i”*;
- al comma 96.4:
 - i. le parole *“per ciascun anno a”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“relativamente a ciascuna annualità posta al termine del periodo di valutazione della performance,”*;
 - ii. le parole: *“componente introdotta dal comma 23.3 del MTI-2”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“componente $Opex_{QC}^a$ introdotta dal comma 23.3 del MTI-2, come modificata dal metodo tariffario idrico pro tempore vigente, per ciascuna gestione i”*;
 - iii. dopo il comma 96.5 è aggiunto il seguente comma: *“96.6 A partire dal 2024, l'ammontare massimo della premialità da attribuire a ciascuna gestione i al termine del periodo di valutazione della performance è quantificato come segue:*

$$Premio_{QC,tot,i}^a = \min \left[(15\% * VRG_i^a); (Premio_{QC,base,i}^a + Premio_{QC,III,i}^a) \right]$$

dove

- $Premio_{QC,base,i}^a$ è, per la gestione i, la sommatoria dei premi relativi agli stadi $S = \{I, II\}$ di tutti i macro-indicatori, determinato ai sensi del comma 96.2.

3.6 Le disposizioni di cui al presente Articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2024.

Articolo 4

Disposizioni transitorie e finali

- 4.1 Gli Allegati A alle deliberazioni 586/2012/R/IDR, 655/2015/R/IDR e 917/2017/R/IDR, come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.
- 4.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Provincia autonoma di Bolzano, ai fini della formulazione delle osservazioni in merito alla compatibilità della presente deliberazione con lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione, in coerenza con la procedura disciplinata all’articolo 2 del “*Protocollo d’intesa* [tra l’Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritto il 24 febbraio 2023] *ai sensi dell’articolo 13, comma 7 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol*”, all’uopo fissando un termine:
- i. di 50 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, durante il quale l’efficacia del medesimo resta sospesa nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano;
 - ii. di 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, entro il quale la Provincia autonoma può esprimere le proprie osservazioni relative ai citati profili di compatibilità.
- 4.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

28 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini